



LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

L'applicazione della Decisione 16 gennaio 2001(2001/118/CE) modificata ed integrata dalle Decisioni 2001/119/CE e 2001/573/CE e dalla Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (art. 1, comma 15) - II Edizione

Mauro Sanna

Uno strumento pratico e semplice da utilizzare per tutti gli operatori tecnici ed amministrativi, di aziende industriali, di imprese di smaltimento e degli uffici della pubblica amministrazione a cui è demandato l'obbligo di procedere alla classificazione dei rifiuti. Dal primo gennaio 2001, con l'entrata in vigore della decisione 2001/118/CE, i criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi rendono necessaria un'attenta caratterizzazione e analisi della loro provenienza. Partendo da una visione d'insieme dell'evoluzione della normativa di settore, sia nazionale che comunitaria, la guida offre, mediante schemi e tabelle, le procedure operative per individuare e classificare i rifiuti. Una particolare attenzione viene dedicata alla classificazione ai fini del regime di smaltimento e di recupero a cui i rifiuti debbono essere sottoposti. Inoltre ci si sofferma sulla codificazione dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti pericolosi ed alla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi in miscele. La guida offre un quadro dettagliato, inoltre, delle disposizioni contenute nella Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, in materia di armonizzazione della disciplina relativa alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi, soffermandosi sui rifiuti contenenti sostanze tossiche, irritanti, corrosive, classificate per il ciclo riproduttivo, mutagene, cancerogene o infiammabili. Infine, un'intera sezione viene dedicata alle evoluzioni normative in ambito nazionale che, con la legge 21 dicembre 2001 n. 443, hanno introdotto numerose novità nel settore.

Indice generale

capitolo

1

La codificazione e classificazione dei rifiuti prima del 1 gennaio 2002 7

1.1	La classificazione ai fini del regime giuridico - amministrativo	7
	<i>I rifiuti urbani non pericolosi</i>	8
	<i>I rifiuti speciali non pericolosi.....</i>	9
	<i>I rifiuti pericolosi</i>	10
	<i>I rifiuti urbani pericolosi</i>	12
	<i>I rifiuti speciali pericolosi.....</i>	13
1.2	La classificazione ai fini del regime di smaltimento	13
	<i>La classificazione ai fini dello smaltimento in discarica.....</i>	13
	<i>La classificazione ai fini dell'incenerimento</i>	15
1.3	La classificazione ai fini del recupero	15
1.4	La codificazione dei rifiuti	15

capitolo

2

La nuova codificazione dei rifiuti 29

capitolo

3

**La nuova classificazione
dei rifiuti pericolosi 159**

capitolo

4

**La classificazione e l'etichettatura
delle sostanze pericolose 203**

- 4.1 Inventario delle sostanze chimiche
esistenti e delle sostanze nuove 215
- 4.2 Gli agenti cancerogeni 219

capitolo

5

**La classificazione ed etichettatura
dei preparati pericolosi in miscele 227**

Allegati II e III alla Direttiva 1999/45/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi 231

ALLEGATO II	
Metodi di valutazione dei pericoli per la salute di un preparato a norma dell'articolo 6	231
ALLEGATO III	
Metodi di valutazione dei pericoli per l'ambiente di un preparato, a norma dell'articolo 7	254
5.1 Classificazione, ed etichettatura degli antiparassitari	264

capitolo

6

**La classificazione dei rifiuti pericolosi
per la presenza di sostanze pericolose** 269

6.1 Classificazione dei rifiuti individuati come pericolosi perché contenenti sostanze classificate come molto tossiche, tossiche o nocive	270
6.2 Classificazione dei rifiuti individuati come pericolosi perché contenenti sostanze classificate irritanti	275
6.3 Classificazione dei rifiuti individuati come pericolosi perché contenenti sostanze classificate corrosive	280
6.4 Classificazione dei rifiuti individuati come pericolosi perché contenenti sostanze classificate tossiche per il ciclo riproduttivo	285
6.5 Classificazione dei rifiuti individuati come pericolosi perché contenenti sostanze classificate come mutagene	290
6.6 Classificazione dei rifiuti individuati come pericolosi perché contenenti sostanze classificate cancerogene	295
6.7 Classificazione dei rifiuti individuati come pericolosi perché contenenti sostanze classificate infiammabili	300

capitolo

7

La Legge 21 dicembre 2001 n. 443 305

capitolo

8

**Rifiuti recuperabili
in procedura semplificata 309**

capitolo

9

Guida per la classificazione dei rifiuti 397

capitolo

10

La Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002 477

DIRETTIVA 9 aprile 2002

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti

ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti 481

APPENDICE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

16 gennaio 2001, 2001/118/CE

Decisione della Commissione del 16 gennaio 2001

che modifica l'elenco di rifiuti istituito

dalla decisione 2000/532/CE 491

1

La codificazione e classificazione dei rifiuti prima del 1 gennaio 2002

Il decreto legislativo 22/97 e la sua successiva modifica contenuta nel D.Lgs. 389/97, ha tenuto in vita la doppia classificazione dei rifiuti, già prevista dal D.P.R. 915/82, quella ai fini giuridici e quella ai fini dello smaltimento ed ha introdotto la nuova classificazione per il recupero dei rifiuti svolto avvalendosi della procedure semplificate previste dagli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97.

1.1 La classificazione ai fini del regime giuridico - amministrativo

Il D.Lgs. 22/97, a differenza del D.P.R. 915/82, ha basato la classificazione di tutti i rifiuti, ai fini del regime giuridico, esclusivamente sulla loro origine.

Non era perciò più necessario, per classificare un rifiuto, procedere a lunghe, costose e difficili analisi, ma bastava verificare in quale degli elenchi, previsti dal decreto legislativo, il rifiuto è indicato.

Questa classificazione basata sul tipo di rifiuto e sulla sua provenienza, permetteva di suddividere i rifiuti in quattro classi:

- rifiuti urbani non pericolosi;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali non pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi.

I rifiuti delle diverse classi distinti in categorie erano elencati negli allegati A e D al D.Lgs.

Tali categorie in alcuni casi erano costituite da prodotti o sostanze singole individuati in modo specifico, in altri casi, invece, da famiglie di rifiuti molto ampie aspecifiche, comprendenti numerosi rifiuti.

I rifiuti urbani non pericolosi

Rientrano tra questi rifiuti, quelli urbani e speciali previsti nell'allegato A al D.Lgs. 22/97 ma non previsti dall'allegato D del medesimo D.Lgs. che potevano essere distinti in rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati.

☞ **Rifiuti urbani interni:**

- rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune),

☞ **Rifiuti urbani esterni:**

- rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

☞ **Rifiuti assimilati agli urbani**

Questi sono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Allo stato attuale i rifiuti che per qualità possono essere assimilati agli urbani, in attesa che venga emanata la specifica normativa statale prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 22/97, sono quelli previsti dalla tabella 1.1.1 della delibera 27 luglio 1984 tutt'ora in vigore.

Questo elenco, infatti, emanato inizialmente per definire i rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento in discarica di pri-

ma categoria, quindi assimilabili ai soli fini dello smaltimento, è stato poi legittimato anche ai fini di individuare i rifiuti da assimilare ai fini del regime giuridico.

Tale legittimazione, attraverso varie vicissitudini legislative e terminologiche, è avvenuta in forza del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 modificato poi con la legge 22 febbraio 1994 n. 146.

Per quanto riguarda invece la quantità dei rifiuti considerati assimilabili per qualità, che può essere effettivamente assimilata, anche il decreto legislativo 22/97, come la precedente normativa, rinvia agli specifici regolamenti comunali.

Perciò i rifiuti assimilati agli urbani saranno esclusivamente quelli che sia per qualità che per quantità saranno previsti in modo espresso nel regolamento comunale su cui insiste lo stabilimento che li produce.

I rifiuti speciali non pericolosi

Questi rifiuti sono così distinti:

- rifiuti da attività agricola o agro-industriali;
- rifiuti di lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione;
- rifiuti derivanti da attività di scavo;
- macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue;
- fanghi da abbattimento di fumi.

Questi rifiuti sono di fatto gli stessi che erano classificati come speciali anche in forza dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 915/82.

I rifiuti pericolosi

A differenza di quanto era previsto dal D.P.R. 915/82 che basava la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi quasi esclusivamente sulla loro composizione chimica, a cui di fatto rinviava in ultima analisi anche la tabella 1.3 della delibera 27 luglio 1984, il decreto legislativo basava questa classificazione solo sulla loro provenienza.

Per classificare un rifiuto tossico e nocivo, infatti, era necessario verificare se la concentrazione delle sostanze presenti, era superiore quella limite indicata dalle tabelle 1.1 ed 1.2 della delibera 27 luglio 1984, superata la quale, il rifiuto era da classificare tossico e nocivo.

Nell'ambito del D.Lgs. 22 erano invece da classificare come pericolosi tutti i rifiuti previsti dall'allegato D al D.Lgs.

Tale allegato conteneva l'elenco dei rifiuti pericolosi allegato alla Decisione del Consiglio (94/904/CE) del 22 dicembre 1994 che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.

Tale elenco era stato costituito enucleando, conformemente alla procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE, i rifiuti del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), che rientravano tra quelli elencati nell'allegato I, che contenevano le sostanze previste dall'allegato II, e che presentavano le caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato III.

I tre allegati alla direttiva 91/689 contengono rispettivamente:

- All. I (attuale allegato G del D.Lgs. 389/97) 40 categorie di rifiuti pericolosi, individuate sia in base alla natura del residuo, sia all'attività che li ha prodotti (Tavola A);
- All. II (allegato H del D.Lgs. 389/97) 51 sostanze e classi di sostanze che, se costituenti e/o presenti nel rifiuto ne possono determinare la classificazione come pericoloso (Tavola B);
- All. III (allegato I del D.Lgs. 389/97) 14 caratteristiche tipologiche di pericolo, definite in relazione a rischi per la salute e l'ambiente; queste caratteristiche di pericolo sono simili a quelle già previsti nelle direttive relative alle sostanze e preparati pericolosi (direttiva del Consiglio 67/548/CEE e successive modifiche e integrazioni) (Tavola C).

Le due caratteristiche “infettivo” ed “ecotossico”, non presenti negli iniziali disposti normativi relativi alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi erano state integrate dall’art. 1 della Decisione del Consiglio 94/904/CE che aveva istituito l’elenco dei rifiuti pericolosi.

Proprio perché i rifiuti pericolosi erano quelli elencati nell’allegato D, conseguentemente a quanto stabilito nell’art. 1 della decisione 94/904/CE, sia il produttore/detentore di questi rifiuti che l’autorità preposta al controllo non dovevano effettuare la verifica delle caratteristiche, attraverso specifici saggi ed analisi in quanto era dato per acquisito che tali rifiuti presentassero queste caratteristiche, proprio perché riportati in detto allegato.

L’elenco dei rifiuti pericolosi allegato alla Decisione 94/904/CE (Allegato D del D.Lgs. 22/97) non era stato però considerato esaustivo da parte della Comunità Europea.

Infatti, all’art. 1 comma 4 della direttiva 91/689/CEE prevede la possibilità che uno Stato Membro individui altri rifiuti, non elencati nell’allegato alla decisione 94/904/CE (allegato al D.Lgs. 22/97) che possiedono però una delle caratteristiche dell’allegato III alla direttiva (allegato I al D.Lgs. 389/97).

Analogamente, l’introduzione alla decisione 94/904/CE prevede che gli Stati Membri possono, in casi eccezionali, stabilire, sulla base di sufficienti prove documentali fornite dal detentore, che un dato rifiuto dell’elenco non presenta alcuna delle caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva 91/689/CEE.

In ambedue i casi (aggiunta di un rifiuto all’elenco o eliminazione di un rifiuto dall’elenco) lo Stato Membro dovrà darne comunicazione immediata alla Commissione per l’esame della proposta di inserimento/eliminazione e la sottoporrà all’esame del Comitato di cui all’art. 18 della direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti.

In caso di parere positivo del Comitato, l’elenco dei rifiuti pericolosi verrà modificato, invece, in caso di parere negativo l’elenco rimarrà invariato.

In conclusione non era perciò previsto l’onere della prova della pericolosità di un rifiuto da parte dell’organo di controllo, come era nel caso della classificazione dei rifiuti tossici e nocivi basata sulla tabella 1.1 ed 1.2 della delibera 27 luglio 1984, nè era previsto la possibilità di controprova da parte del detentore del rifiuto, ammessa nel caso di clas-

sificazione di un rifiuto come tossico e nocivo in forza della tabella 1.3 della delibera 27.7.1984 recante la normativa tecnica di attuazione del D.P.R. 10.9.1982 n. 915.

Il rinvio, fatto nell'art. 7 ultimo comma agli allegati G, H ed I, doveva essere un ausilio, per i detentori dei rifiuti e per gli organi di controllo, al fine di definire quali potevano essere le caratteristiche di pericolo di un determinato rifiuto, assodato comunque che esso era da classificare come pericoloso in quanto presente nell'allegato D.

Di fatto ci si trovava in una situazione analoga a quella esistente nel campo delle sostanze e merci pericolose, della quale la normativa dei rifiuti costituisce una estrapolazione. In base a tale normativa, fermo restando che una merce è classificata come pericolosa, sono però poi precisate le frasi di pericolo relative a quella determinata sostanza.

I rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi erano quelli presenti nell'allegato D e potevano essere così raggruppati:

- rifiuti pericolosi provenienti da spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- rifiuti pericolosi di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti pericolosi provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

È da sottolineare come il decreto legislativo, a differenza delle precedenti norme, ha assimilato ai rifiuti urbani, almeno ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Diversamente, per le altre attività di gestione, sia di smaltimento che di recupero, questi rifiuti restano assoggettati alla disciplina generale prevista e quindi essi erano da distinguere in pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti speciali pericolosi erano quelli di questa classe indicati nell'allegato D così suddivisi:

- rifiuti da attività agricola e agro-industriali;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione;
- rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue;
- fanghi da abbattimento fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

1.2 La classificazione ai fini del regime di smaltimento

Il decreto legislativo 22/97, per individuare le modalità di smaltimento dei rifiuti, ha lasciato in vigore la normativa tecnica, contenuta nella delibera interministeriale del 27.7.1984, emanata in forza del decreto del Presidente della Repubblica 915/82.

I criteri utilizzati a tal fine, indipendentemente dal regime giuridico a cui sono assoggettati i rifiuti, si differenziano in relazione al tipo di smaltimento: discarica, incenerimento, compostaggio.

La classificazione ai fini dello smaltimento in discarica

La classificazione dei rifiuti per individuare il tipo di discarica a cui possono essere destinati resta quella contenuta, al paragrafo 4.2, della delibera 27 luglio 1984 (Tavola D).

Sono previsti sei tipi di discarica, aventi caratteristiche diverse, cioè con misure di salvaguardia dell'ambiente più o meno cautelative in funzione degli effetti negativi che i rifiuti ad esse destinati possono produrre.

La classificazione, è basata sulle seguenti variabili:

- tipologia del rifiuto;
- concentrazione presente nel rifiuto tal quale, delle sostanze previste dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 915/82;
- concentrazione, presente nell'eluato, dei metalli pesanti previsti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 915/82.

In base a tali prescrizioni sono da individuare i rifiuti da destinare alle discariche di prima categoria ed a quelle di seconda categoria di tipo A.

Le concentrazioni dei metalli riscontrata nell'eluato, ottenuto lisciviando il rifiuto per un determinato tempo, con una soluzione particolare e con modalità di contatto definite, con riferimento ai limiti fissati della tabella A allegata alla legge 319/76 è da utilizzare per individuare i rifiuti da inviare nei diversi tipi di discarica di seconda categoria.

I test di lisciviazione sono quelli definiti dalla Delibera Interministeriale del 14 luglio 1986:

- test di cessione all'acido acetico utilizzabile per valutare il comportamento di un rifiuto all'azione lisciviante congiunta di acque meteoriche e di percolati da discariche miste, con tipologie di rifiuti a matrice organica e inorganica;
- test di cessione con acqua satura di CO₂ utilizzabile per simulare il comportamento di rifiuti da smaltirsi in discariche destinate a ricevere unicamente rifiuti a matrice inorganica.

Anche la concentrazione delle sostanze organiche previste dalle tabelle 1.1 ed 1.2 della delibera 27 luglio 1984, determinata nel rifiuto tal quale, è da utilizzare per individuare i rifiuti ammessi nei diversi tipi di discarica di seconda categoria (Tavole E ed F).

Restano assimilabili ai fini dello smaltimento in discarica tutti quei rifiuti, codificati come assimilabili, ai fini di un determinato impianto di discarica perché rientranti tra quelli previsti dal paragrafo 1.1.1 della delibera 27.7.84 e perché in possesso dei requisiti in esso prescritti.

La classificazione ai fini dell'incenerimento

In base alla normativa tecnica, unico parametro di riferimento per individuare il tipo di inceneritore a cui destinare i rifiuti è il cloro organico.

Infatti, a seconda che esso risulti nei rifiuti inferiore o no al 2%, essi potranno essere destinati ad inceneritori dotati di post-combustione che garantisca una temperatura di fumi rispettivamente di 950 C e 1.200 C.

La normativa è stata modificata dal D.M. 19 novembre 1997 n. 503 e dal D.M. 25 febbraio 2000 n. 124.

1.3 La classificazione ai fini del recupero

Le norme tecniche previste dal D.M. 5.2.1998 hanno individuato solo le categorie di rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati utilizzando le procedure semplificate previste dagli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97:

- rifiuti da utilizzare per il recupero di materia;
- rifiuti da utilizzare per il recupero di energia;
- rifiuti da utilizzare per il recupero ambientale.

Per ciascuno di queste categorie di rifiuto il D.M. prevede specifici vincoli e caratteristiche che devono essere possedute dai rifiuti da recuperare.

1.4 La codificazione dei rifiuti

Il D.Lgs. 22/97 con l'allegato A aveva proceduto alla codificazione dei rifiuti. Tale elenco, noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER), si applicava a tutti i rifiuti, fossero essi destinati allo smaltimento o al recupero.

Tale elenco che comprendeva tutti i rifiuti urbani, speciali e pericolosi, era suddiviso in sezioni ciascuna di queste in sottosezioni che a loro volta sono suddivise in categorie.

Proprio tali categorie individuavano le diverse tipologie di rifiuti.

Mentre le sezioni erano definite da codici a due cifre le sottosezioni erano definite da codici a quattro cifre, le categorie erano definite da codici a sei cifre.

Le categorie di rifiuti individuate dall'allegato A al D.Lgs., erano di tipo specifico e di tipo aspecifico.

Mentre le categorie specifiche individuavano tipologie di rifiuti ben definite e quindi con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie aspecifiche avevano carattere residuale. Esse infatti comprendevano categorie di rifiuti composite, aventi in comune l'appartenenza ad una particolare sezione o sottosezione ed il fatto di non essere individuate da una categoria specifica del catalogo.

Comunque ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo doveva sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

L'allegato D del D.Lgs. 22/97 contenente l'elenco dei rifiuti pericolosi, costituiva semplicemente uno stralcio del Catalogo Europeo dei rifiuti ed aveva, pertanto, la medesima struttura ed organizzazione dell'allegato A.